

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno **27 maggio 2022 alle ore 20:30**, vista la situazione pandemica e in forza degli artt. 73 e 106 del Decreto Legge "CURA ITALIA" n. 18/2020 (convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27) e successive modificazioni e/o integrazioni, in **modalità audio-video conferenza** per il tramite del sistema di collegamento "**GOOGLE MEET**" dalla residenza del legale rappresentante dell'associazione (Vertemate con Minoprio_CO_ via Vittorio Veneto, 56), si è tenuta, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. *Relazione attività anno 2021*
2. *Approvazione bilancio consuntivo 2021*
3. *Programma attività 2022*
4. *Approvazione bilancio preventivo anno 2022*
5. *Adeguamento con modalità semplificata dello statuto: articoli sulla cooptazione e sul voto dei minori*
6. *Mandato e delega al Consiglio Direttivo e al Presidente di apportare solo ed esclusivamente quelle modifiche eventualmente richieste dall'Ufficio RUNTS*
7. *Ratifica dimissioni consigliere Rosa Erba*
8. *Varie ed eventuali*

Assume la presidenza la signora Faverio Vilma, presidente dell'associazione, la quale dichiara e constata che l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione da contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del DPCM 22.03.2020 e successive modifiche e integrazioni, si può svolgere interamente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto.

La Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il sig. Donato Bonanomi che conferma la sua accettazione.

La Presidente procede all'appello e al riconoscimento a video dei soci partecipanti che di seguito vengono elencati:

1. Bonanomi Donato (componente del consiglio)
2. Castelletti Monica (componente del consiglio)
3. Erba Rosa (componente del consiglio dimissionaria)
4. Faverio Vilma (presidente del consiglio)
5. Ferlazzo Biagia (componente del consiglio)
6. Gaffuri Stefano
7. Gentili Silvia (componente del consiglio)
8. Mauri Anna
9. Mentessi Cristina
10. Nessi Marialuisa
11. Sebastiani Riccardo (componente del consiglio)
12. Solazzo Federica (vicepresidente del consiglio)

Risultano regolarmente rappresentati per delega i soci:

1. Cadenabbio Silvia
2. Ferraro Giuseppe
3. Tagliabue Alfio

Risultano pertanto presenti e collegati audio-video in proprio n. **12** soci, di cui 4 non componenti del consiglio con diritto di voto, e regolarmente rappresentati per delega n. **3** soci e quindi complessivamente n. **15** soci di cui 7 non componenti del consiglio con diritto di voto

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

La presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Riguardo i punti n. 1, 2, 3, 4 dell'ordine del giorno, relativi ai bilanci consuntivo e preventivo e annesse relazioni, la presidente comunica che la trattazione viene rimandata a successiva assemblea ordinaria dei soci da convocarsi entro il 30 giugno, termine previsto dal nostro statuto, in quanto non è stata possibile la preparazione in tempo utile dei documenti necessari da sottoporre all'approvazione dei soci.

La presidente chiede quindi all'assemblea di modificare l'ordine del giorno come segue:

- Si annulla la trattazione dei punti n.1, 2, 3, 4 e
- Si conferma la trattazione dei punti n.5, 6, 7, 8.
- Si riconvoca l'assemblea per il giorno 23 giugno 2022

L'assemblea approva e si inizia la discussione dei punti n.5 e n.6.

La presidente ricorda ai presenti che:

- Lo statuto vigente dell'Associazione è stato modificato in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs n.117/2017 e dell'obbligo ivi previsto di adeguarlo alle norme inderogabili introdotte dalla Riforma;
- a partire dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/17) il Ministero del Lavoro, in forza della competenza in materia di Terzo Settore, ha formulato successivi orientamenti e aggiornamenti interpretativi sulle corrette modalità di adeguamento degli statuti e applicazione delle novità della riforma;
- con l'avvio di operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (di seguito RUNTS) lo scorso 23 novembre 2021, gli elenchi delle associazioni iscritte nei registri ODV e APS sono stati trasferiti automaticamente nelle corrispondenti sezioni ODV e APS del RUNTS;
- a far data dal 24 febbraio 2022 sono iniziate le attività di verifica da parte degli uffici del RUNTS su completezza e regolarità formale della documentazione di riferimento di ciascun ente già iscritto nei precedenti registri e trasmigrato nelle nuove sezioni del RUNTS

La presidente informa che la nostra associazione non ha ad oggi ricevuto comunicazioni dagli uffici del RUNTS e che tuttavia lo statuto vigente non risulterebbe adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 secondo gli orientamenti e aggiornamenti ministeriali formulati con riguardo a diritto di voto dei minorenni e cooptazione degli amministratori cessati (Ministero del lavoro, nota del 30 novembre 2021). Con riguardo al **voto dei soci minorenni**, il Ministero ha sottolineato che non sarebbe legittima l'esclusione, per statuto, del diritto di voto del socio minorenne poiché ne risulterebbe leso lo stesso "status" di socio, ben potendo, peraltro, esercitarsi il relativo diritto per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale. Con riguardo alla **cooptazione** il Ministero ha sottolineato che l'istituto non risulterebbe richiamato nella normativa riservata agli ETS né appare conforme con i principi di democrazia che devono ispirare la governance degli enti con qualifica di ETS.

La modifica dello statuto- limitatamente agli articoli evidenziati- si rende necessaria: qualora infatti codesta associazione non dovesse adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dagli uffici del RUNTS, le sarebbe negata l'iscrizione nel RUNTS.

La Presidente procede quindi alla lettura della nuova formulazione degli articoli in commento affinché risultino coerenti ed adeguati alle considerazioni critiche segnalate dagli uffici del RUNTS.

La Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola.

La presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria dell'Associazione DOWN VERSO, tenutasi in data 27/05/2022, udita ed approvata la relazione del presidente dell'assemblea

DELIBERA

- 1°) di modificare gli articoli 4 e 14 dello statuto al fine di renderli adeguati e coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 nell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro,

allegato "A" al verbale dell'assemblea ordinaria del 27 maggio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO A ALL'ATTO
REG.TO IL 28.06.2022
AL N. 2049 SERIE 3

ATTO COSTITUTIVO 15.10.1999
NOTAIO G. MANFREDI (Cantù)
REP. N° 1088/836
- Adeguamento statuto D.Lgs 117/2017
assemblea ordinaria 25.05.2019
- Adeguamento statuto variazione sede
assemblea straordinaria 31.05.2021
- Adeguamento statuto D.Lgs 117/2017
Assemblea ordinaria 27.05.2022
Pag. 1 di 7

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

art 01. E' costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata "**DOWN VERSO - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E PERSONE CON SINDROME DI DOWN ODV**".

L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Cantù (CO) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'organo di amministrazione.

art 02. L'Associazione è apolitica, acconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Essa non ha fini di lucro, ha natura democratica, si fonda sui principi della solidarietà umana e del volontariato e persegue i propri scopi attraverso l'operato volontario e gratuito degli associati e di altre persone che condividano lo spirito e le finalità dell'associazione.

art 03. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende favorire il pieno sviluppo sociale, mentale ed espressivo delle persone con sindrome di Down promuovendo, con ogni mezzo ed iniziativa, l'autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone di ogni età con Sindrome di Down, favorendone l'integrazione, a tutti i livelli, nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla costituzione, dalle leggi e dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di **interesse generale** di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "codice del terzo settore":

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,

"DOWN VERSO" ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E PERSONE CON SINDROME DI DOWN ODV

☒ 22063 Cantù (CO) • Via Giacomo Matteotti, 39 • Codice Fiscale 90015620132

☒ 333 . 58.28.802 • E_mail info@downverso.it • c/c postale n. 25691270

Iscrizione Registro Generale Regionale Volontariato d.d. n.1116 del 16/10/2001 - A.P. Como

allegato "A" al verbale dell'assemblea ordinaria del 27 maggio 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) assistere le famiglie dei portatori di sindrome di Down in ogni modo e forma:
 - intervenendo il più presto possibile per favorire il percorso di accettazione dei bambini Down;
 - promuovendo l'incontro delle famiglie per affrontare e risolvere i problemi connessi alla nascita, alla crescita, all'educazione e all'integrazione delle persone Down;
 - sostenendo l'informazione e la preparazione dei genitori e delle famiglie;
- b) diffondere un'informazione completa, corretta ed aggiornata sulla sindrome di Down;
- c) favorire i contatti con tutte le associazioni italiane ed estere che si occupano di handicap allo scopo di coordinare azioni, interventi e rivendicazioni di interesse comune;
- d) sensibilizzare e collaborare con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, anche a livello culturale e promozionale, per favorire la salute, l'educazione, l'istruzione, l'integrazione sociale, l'inserimento al lavoro, nonché la promozione e il miglioramento della conoscenza, e quindi del rispetto delle persone con sindrome di Down;
- e) favorire la formazione e l'aggiornamento degli operatori scolastici e socio-sanitari, promuovendo anche percorsi e progetti educativi e terapeutici complementari o alternativi;
- f) favorire la formazione di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'Associazione medesima;
- g) porre costante attenzione alla ricerca in ambito scientifico e culturale per favorire l'approfondimento e la conoscenza della sindrome di Down.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

TITOLO II - ASSOCIATI

art 04. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi statuari e contribuiscono al raggiungimento degli stessi.

Sono soci **effettivi** coloro che, oltre al versamento del contributo di ammissione ed a quello annuale, determinati dal consiglio direttivo, prestino la propria opera volontaria e gratuita a vantaggio dell'associazione.

Sono soci **sostenitori** le persone o gli enti che versino all'atto dell'ammissione ed annualmente il contributo che verrà stabilito dal consiglio direttivo.

I soci ammessi a far parte dell'associazione devono essere ritenuti idonei dall'organo di amministrazione con deliberazione presa a maggioranza dei voti.

La decisione dell'organo di amministrazione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e sarà adottata previa verifica della probità, rettitudine e spirito di solidarietà del singolo aspirante associato.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso, e comporta uguali diritti doveri in capo a tutti gli associati.

Non è consentita l'adesione a tempo determinato.

Gli associati hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle assemblee e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

"DOWN VERSO" ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E PERSONE CON SINDROME DI DOWN ODV

☒ 22063 Cantù (CO) • Via Giacomo Matteotti, 39 • Codice Fiscale 90015620132

☎ 333.58.28.802 • E_mail info@downverso.it • c/c postale n. 25691270

Iscrizione Registro Generale Regionale Volontariato d.d. n.1116 del 16/10/2001 - A.P. Como

allegato "A" al verbale dell'assemblea ordinaria del 27 maggio 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un eventuale regolamento interno predisposto ed approvato dall'organo di amministrazione.

Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanea alla vita dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di pagare annualmente il contributo associativo, divulgare le iniziative, gli scopi e le finalità dell'associazione collaborando alle relative attività ed osservando le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione per iscritto al consiglio direttivo tre mesi prima della conclusione dell'esercizio sociale, diversamente l'adesione all'associazione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno.

L'esclusione dell'associato potrà essere deliberata a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo in presenza di gravi irregolarità commesse a pregiudizio degli scopi o del patrimonio dell'associazione.

In nessun caso è consentita la restituzione di quanto versato nelle casse dell'associazione all'associato che cessi di far parte dell'ente od ai di lui eredi in caso di morte.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per qualunque causa.

Gli associati non hanno diritto ad alcun compenso per le prestazioni effettuate nel perseguimento dei scopi sociali.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art 05. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

art 06. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente o, in loro assenza, dall'associato iscritto da più tempo e fungerà da segretario altro associato, nominato dall'assemblea di volta in volta, con il compito di assistere il presidente, redigere e controfirmare il verbale.

art 07. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

La convocazione è effettuata dal consiglio direttivo a mezzo lettera inviata agli associati con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e con indicazione precisa del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

Tale avviso dovrà altresì indicare la data e l'ora per la seconda convocazione, ove vada deserta la prima.

L'assemblea è convocata qualora il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o se ne è fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

art 08. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

allegato "A" al verbale dell'assemblea ordinaria del 27 maggio 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

ASSEMBLEA ORDINARIA

- art 09.** L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il **30 giugno** successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- art 10.** L'assemblea in via ordinaria provvede:
- Eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
 - Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- art 11.** L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera con il voto della maggioranza degli intervenuti.
Per modificare lo statuto dell'associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio in opere o ad enti di beneficenza è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

- art 12.** Tutti gli associati hanno diritto di voto nell'assemblea.
E' ammesso il voto per delega.
Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ORGANO AMMINISTRAZIONE

- art 13.** Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni.

allegato “A” al verbale dell’assemblea ordinaria del 27 maggio 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 117/2017

E’ composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti tra gli associati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed è convocato dal presidente a mezzo posta e/o comunicazione telefonica almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

La convocazione del consiglio deve essere effettuata, inoltre, quando ne faccia richiesta non meno di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

art 14. Il consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo:

- a) Gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dell’art. 87 del D.Lgs n. 117/2017;
- b) Formula il bilancio di previsione ed il relativo programma di azione annuale;
- c) Redige il conto consuntivo e la relazione sull’attività svolta nell’anno, indicando i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- d) Determina le modalità di esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
- e) Esamina e decide sulle relazioni del presidente del consiglio direttivo;
- f) esamina e decide su tutte le eventuali proposte avanzate dai consiglieri;
- g) decide sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
- h) provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- i) nomina con la stessa durata del consiglio direttivo il presidente e il vice-presidente;
- j) conferisce ai singoli consiglieri incarichi di lavoro nell’ambito dell’attività dell’associazione;
- k) adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell’associazione e diretti al raggiungimento degli scopi sociali;
- l) determina l’ammontare del contributo associativo annuale;
- m) delibera ogni qualvolta sia richiesto dal presidente;

L’ufficio di consigliere è gratuito: del suo operato risponde direttamente all’assemblea.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

art 15. Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza dell’associazione.

In particolare il presidente ha le più ampie facoltà in ordine al coordinamento delle diverse attività di volontariato facenti capo all’associazione ed agli indirizzi da seguire nello sviluppo delle attività medesime.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione e può conferire ad uno o più consiglieri incarichi speciali e/o di rappresentanza.

Egli inoltre relaziona trimestralmente sul proprio operato al consiglio direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

SEGRETARIO

art 16. Il segretario assiste il consiglio e l’assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio e provvede al normale funzionamento degli uffici.

allegato “A” al verbale dell’assemblea ordinaria del 27 maggio 2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 117/2017

TESORIERE

art 17. Il tesoriere è eletto all’interno del consiglio direttivo tra i suoi membri.

Egli è responsabile della tenuta dei libri sociali e della contabilità dell’associazione nonché della gestione e dell’impiego del patrimonio secondo le indicazioni del consiglio direttivo.

REVISORE DEI CONTI

- a) L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- b) I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c) L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- d) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- e) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

TITOLO IV – NORME FINALI

art 18. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario ed alla sua presentazione all’assemblea degli associati la quale delibera entro il termine indicato dal precedente art. 9.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il rendiconto economico e finanziario deve rimanere depositato presso la sede dell’associazione nei venti giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza avente all’ordine del giorno la sua approvazione.

art 19. I proventi coi quali l’associazione provvede alla propria attività sono:

- a) Le quote degli associati;
- b) I contributi dello Stato e delle Regioni;
- c) Gli eventuali contributi di enti pubblici o di privati;

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

- d) Le eventuali donazioni, eredità, legati;
- e) I rimborsi derivanti da convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici;
- f) I fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) I rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- h) Le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 art. 84 D.Lgs n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti;

art 20. Divieto di distribuzione degli utili:

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

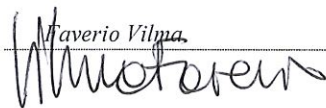
art 21. Devoluzione del patrimonio:

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs.460/1997.

art 22. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto soccorrono le norme del Codice Civile e le leggi emanate ed emanande in materia

IL PRESIDENTE

Taverio Vilpa


IL SEGRETARIO

Bonanomi Donato
